



UNION BANCAIRE PRIVÉE

## INFORMAZIONI GENERALI

### **MIFID**

(OTTOBRE 2007)

# INDICE

1.	PREMESSA	5
2.	ENTITÀ DEL GRUPPO UBP SOGGETTE ALLA DIRETTIVA	5
3.	PRESENTAZIONE DELLA MIFID	5
3.1	Scopi della MiFID	5
3.2	Campo di applicazione della MiFID	5
3.2.1	Servizi finanziari	5
3.2.2	Strumenti finanziari	6
4.	SERVIZI FORNITI DALL'UBP	6
4.1	Descrizione generale	6
4.2	Mandato di gestione	7
4.3	Mandato di consulenza in materia di investimenti	7
4.3.1	Mandato di consulenza in materia di investimenti ad hoc	7
4.3.2	Mandato di consulenza in materia di investimenti a tempo indeterminato	7
4.3.3	Differenza rispetto all'analisi finanziaria e ai consigli di carattere generale	7
4.4	Esecuzione, ricezione e trasmissione degli ordini	8
5.	CATEGORIE DI CLIENTI AI SENSI DELLA MIFID	8
5.1	Premessa	8
5.2	Controparti qualificate	8
5.3	Clienti professionali	8
5.3.1	Definizione	8
5.3.2	Clienti professionali	9
5.3.3	Clienti trattati come professionali su richiesta	9
5.4	Clienti al dettaglio	10
5.5	Livello di protezione	10
5.5.1	Principali differenze di trattamento tra un cliente al dettaglio e un cliente professionale	10
5.5.2	Limitazione della protezione per le controparti qualificate	10
6	DECISIONE RELATIVA ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA	11
6.1	Responsabilità	11
6.2	Obbligo di informazione ulteriore dei clienti	11

<b>7. COMUNICAZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA</b>	11
<b>7.1 Principio</b>	11
<b>7.2 Controparti qualificate</b>	11
<b>7.3 Clienti professionali</b>	11
7.3.1 Clienti professionali	11
7.3.2 Clienti trattati come professionali su richiesta	11
<b>7.4 Clienti al dettaglio</b>	12
<b>8. CAMBIAMENTO DI CATEGORIA</b>	12
<b>8.1 Premessa</b>	12
<b>8.2 Cambiamento di categoria su richiesta espressa del cliente</b>	12
8.2.1 Contratto di «upgrading» e «downgrading»	12
8.2.2 «Upgrading» per clienti al dettaglio	12
8.2.3 «Downgrading» per controparti qualificate e clienti professionali	13
8.2.4 Rinuncia alla categoria di cliente trattato come professionale su richiesta	13
8.2.5 Altri cambiamenti	13
<b>8.3 Decisione unilaterale dell'UBP</b>	13
<b>9. OBBLIGO DI INFORMAZIONE</b>	14
<b>9.1 Gli obblighi di informazione</b>	14
9.1.1 Obbligo di informazione sull'impresa di investimento e sui suoi servizi	14
9.1.2 Obbligo di informazione sulla strategia di investimento proposta	14
9.1.3 Obbligo di informazione concernente gli strumenti finanziari	14
9.1.4 Obbligo di informazione concernente la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela	14
9.1.5 Obbligo di informazione sui costi e sugli oneri	14
<b>9.2 Informazioni complementari</b>	15
<b>10. VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA E DELL'APPROPRIATEZZA DEL SERVIZIO IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL CLIENTE</b>	15
<b>10.1 Premessa</b>	15
<b>10.2 Valutazione iniziale comune dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del servizio in relazione alle caratteristiche del cliente</b>	15
10.2.1 Profilo di investimento del cliente	16
10.2.2 Conoscenze del cliente in materia di prodotti finanziari	16
10.2.3 Capacità finanziarie del cliente	16
<b>10.3 Valutazione dell'appropriatezza</b>	17
10.3.1 Oggetto della valutazione	17

10.3.2 Esecuzione normale	17
10.3.3 Esecuzione semplice	18
<b>10.4 Valutazione dell'adeguatezza</b>	<b>18</b>
10.4.1 Oggetto della valutazione	18
10.4.2 Valutazione dei clienti professionali	19
<b>11. CONFLITTI D'INTERESSI</b>	<b>19</b>
<b>12. STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI</b>	<b>20</b>
<b>13. COSTI E ONERI</b>	<b>20</b>
<b>14. REGOLE APPLICATE DALL'UBP NEL TRATTAMENTO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI</b>	<b>21</b>
<b>14.1 Principi</b>	<b>21</b>
<b>14.2 Conto personale e conto congiunto</b>	<b>21</b>
<b>14.3 Conto collettivo e conto misto</b>	<b>21</b>
<b>14.4 Conto detenuto da un'entità legale</b>	<b>21</b>
<b>14.5 Conto detenuto da una società offshore</b>	<b>22</b>
<b>14.6 Mandatario</b>	<b>22</b>
14.6.1 Regola generale	22
14.6.2 Eccezioni	22
<b>15. AGGIORNAMENTO</b>	<b>22</b>
<b>16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	<b>22</b>
<b>16.1 Classificazione della clientela esistente</b>	<b>22</b>
<b>16.2 Comunicazione della categoria di appartenenza per i clienti al dettaglio</b>	<b>23</b>
<b>16.3 Esecuzione per clienti esistenti</b>	<b>23</b>
<b>16.4 Clausola relativa alla strategia di esecuzione degli ordini</b>	<b>23</b>
<b>ALLEGATO I</b>	<b>24-28</b>
<b>ALLEGATO II</b>	<b>29-30</b>



## 1. PREMESSA

Il presente documento si pone come obiettivo di informare il cliente sull'organizzazione e le soluzioni adottate dalle entità del Gruppo Union Bancaire Privée (di seguito denominato «UBP» o «Gruppo UBП») al fine di conformarsi ai requisiti della Direttiva europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito denominata «MiFID»)<sup>1</sup>.

## 2. ENTITÀ DEL GRUPPO UBП SOGGETTE ALLA DIRETTIVA

L'UBP è un gruppo bancario con al vertice una banca di diritto svizzero. Il Gruppo UBП comprende succursali e filiali bancarie e non bancarie in diversi Paesi, alcuni dei quali sono membri dell'Unione europea. Le seguenti entità sono pertanto interamente soggette alla regolamentazione comunitaria indicata nella premessa:

- Union Bancaire Privée (Luxembourg) SA
- Union Bancaire Privée, succursale di Lussemburgo
- Union Bancaire Privée, succursale di Londra;
- CBI-UBP International Ltd.

Il presente documento si applica alle relazioni tra le suddette entità e la loro clientela. Non può essere utilizzato dai clienti delle altre entità salvo espressa disposizione contrattuale.

## 3. PRESENTAZIONE DELLA MiFID

### 3.1 Scopi della MiFID

La MiFID è una direttiva di diritto europeo che persegue i seguenti obiettivi principali:

- **armonizzazione del quadro normativo che disciplina la fornitura di servizi di investimento:** il grado di armonizzazione ricercato dalla MiFID presenta il vantaggio di offrire agli investitori un elevato livello di protezione. Inoltre, esso permette alle imprese di investimento di fornire i propri servizi all'interno dello spazio unico europeo, sulla base della vigilanza esercitata dall'Autorità dello Stato d'origine.
- **aumento della trasparenza e della concorrenza sui mercati finanziari:** stabilendo delle regole in materia di efficienza e trasparenza dei mercati finanziari, la MiFID punta a migliorare la qualità dei servizi forniti ai clienti. La concorrenza tra i diversi luoghi di esecuzione degli ordini consente di ottenere prestazioni più efficaci e meno costose;
- **miglioramento della protezione degli investitori:** l'adozione di norme specifiche applicabili alle varie categorie di clienti definiti nella MiFID permette di garantire a questi ultimi una protezione adeguata alle loro caratteristiche individuali.

### 3.2 Campo di applicazione della MiFID

#### 3.2.1 Servizi finanziari

La direttiva MiFID si applica alle imprese di investimento (v. Glossario nell'Allegato I del presente documento), dei mercati regolamentati (v. Glossario) e degli enti creditizi autorizzati (v. Glossario) nella misura in cui questi ultimi forniscono uno o più servizi di investimento e/o esercitano una o più attività di investimento.

Tra i servizi e le attività di investimento, soggetti alla disciplina MiFID, si possono menzionare i seguenti:

- ricezione e trasmissione di ordini su uno o più strumenti finanziari

<sup>1</sup> Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

- esecuzione di ordini per conto dei clienti
- negoziazione per conto proprio
- gestione di portafogli
- consulenza in materia di investimenti.

### 3.2.2 Strumenti finanziari

La MiFID non riguarda tutti gli strumenti finanziari utilizzati nel campo degli investimenti. Il cliente è informato del fatto che la MiFID si applica unicamente alle operazioni relative ai seguenti strumenti finanziari:

- valori mobiliari;
- strumenti del mercato monetario;
- quote di un organismo di investimento collettivo;
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o di altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione);
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione avvenga per consegna fisica, purché negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possano essere eseguiti con consegna fisica e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini;
- strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- contratti finanziari differenziali;
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini.

## 4. SERVIZI FORNITI DALL'UBP

### 4.1 Descrizione generale

L'UBP persegue una visione imprenditoriale caratterizzata da una volontà costante di innovazione e si affida alle migliori competenze finanziarie per coniugare e garantire ai clienti rendimento e sicurezza. Per quanto concerne la MiFID, UBP esercita soltanto un'attività, il Private Banking, nel senso ampio del termine, per clienti privati e istituzionali e opera in tre settori di attività: il Private Banking, la Gestione istituzionale e la Gestione alternativa.

Nell'ambito del Private Banking, l'UBP esercita tutte le attività indicate nella sezione 3.2.1.

## **4.2 Mandato di gestione**

L'UBP offre ai clienti la possibilità di sottoscrivere un contratto di mandato di gestione basato su un profilo di investimento. Il contratto entra in vigore unicamente se è concluso per iscritto. I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono fissati nella convenzione, che è l'unico documento che fa fede.

## **4.3 Mandato di consulenza in materia di investimenti**

L'UBP fornisce servizi di consulenza in materia di investimenti in due forme:

- mandato di consulenza in materia di investimenti ad hoc
- mandato di consulenza in materia di investimenti a tempo indeterminato.

### **4.3.1 Mandato di consulenza in materia di investimenti ad hoc**

Il mandato di consulenza in materia di investimenti ad hoc è la forma classica del mandato di consulenza. **Su domanda espressa dei suoi clienti**, l'UBP offre la possibilità a coloro che non hanno sottoscritto un contratto di mandato di gestione di ottenere un servizio di consulenza in materia di investimenti ogni volta che intendono effettuare un'operazione di compravendita di prodotti finanziari. Il cliente che intende usufruire di tale servizio deve farne nuova richiesta prima di effettuare ogni operazione. La domanda è presentata oralmente.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti vincola l'UBP unicamente al momento dell'esecuzione dell'ordine. In particolare, non avendo un mandato di gestione, l'UBP non ha alcuna responsabilità di monitorare i corsi delle posizioni dei portafogli dei clienti e non è tenuta a contattarli per fornire loro consigli in merito alle azioni da intraprendere.

### **4.3.2 Mandato di consulenza in materia di investimenti a tempo indeterminato**

Questo tipo di contratto ha un'applicazione molto limitata. Esso è utilizzato soltanto in situazioni particolari. Come per il mandato di gestione, i diritti e gli obblighi delle parti sono fissati nel contratto, che è l'unico documento che fa fede.

### **4.3.3 Differenza rispetto all'analisi finanziaria e ai consigli di carattere generale**

Con «consulenza in materia di investimento» si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

Non costituiscono consulenza in materia di investimenti:

- la consulenza relativa a strumenti finanziari fornita dall'UBP in un quotidiano, giornale, rivista o qualsiasi altra pubblicazione destinata al pubblico in generale (incluso tramite Internet) o trasmissione televisiva o radiofonica
- le pubblicazioni relative a qualsiasi prodotto proposto dall'UBP messe a disposizione del pubblico, quali i prospetti, i prospetti semplificati, i rapporti di attività o altra documentazione simile;
- i consigli generali relativamente a un tipo di strumento finanziario. Ad esempio, il consiglio dato al cliente di investire nel mercato delle obbligazioni non rappresenta una consulenza in materia di investimenti ai sensi della MiFID.

#### **4.4 Esecuzione, ricezione e trasmissione degli ordini**

L'UBP dispone di una infrastruttura per l'esecuzione degli ordini dei clienti. Tale attività è spiegata nella politica di esecuzione degli ordini adottata dalle entità interessate<sup>2</sup>.

### **5. CATEGORIE DI CLIENTI AI SENSI DELLA MIFID**

#### **5.1 Premessa**

La MiFID ha definito tre categorie di clienti:

- controparti qualificate,
- clienti professionali, che comprendono:
  - clienti che possono essere trattati come professionali su richiesta
  - clienti considerati come professionali
- clienti al dettaglio

Nei capitoli seguenti sono delineati i criteri di appartenenza relativi alle categorie di clienti sopraindicate.

#### **5.2 Controparti qualificate**

Sono considerate controparti qualificate:

- imprese di investimento;
- enti creditizi;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati ai sensi della legislazione comunitaria o del diritto nazionale di uno Stato membro;
- imprese esentate dall'applicazione della MiFID in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere k) e l),
- governi nazionali e i loro servizi, inclusi gli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali.

Il cliente è consapevole che, quando l'UBP fornisce, ai tipi di clienti sopraindicati, un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione, mediante mandato, tali clienti sono considerati come clienti professionali (v. sezione seguente).

#### **5.3 Clienti professionali**

##### **5.3.1 Definizione**

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume.

---

<sup>2</sup> I documenti relativi alla strategia di esecuzione degli ordini sono consultabili sul sito Internet dell'UBP ([www.ubp.ch](http://www.ubp.ch)) nella rubrica «Legal».

Esistono due categorie di clienti professionali:

- clienti professionali
- clienti trattati come professionali su richiesta

### **5.3.2 Clienti professionali**

Sono considerati clienti professionali:

1. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, vale a dire:
  - a) enti creditizi
  - b) imprese di investimento
  - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati
  - d) imprese di assicurazione
  - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi
  - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi
  - g) negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci
  - h) imprese locali
  - i) altri investitori istituzionali
2. le grandi imprese che soddisfano **due dei seguenti criteri**:
  - totale del bilancio: 20 milioni di euro
  - fatturato netto: 40 milioni di euro
  - capitale proprio: 2 milioni di euro
3. i governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
4. altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie.

Questa categoria si applica a tutti i servizi, ai sensi della MiFID (v. sezione 3.2.1), e a tutti gli investimenti finanziari.

### **5.3.3 Clienti trattati come professionali su richiesta**

Chiedendo di essere considerati come clienti professionali, anche i clienti diversi da quelli menzionati nella sezione precedente, compresi gli investitori privati, possono essere autorizzati a rinunciare ad alcune delle protezioni previste nel codice di condotta commerciale.

L'UBP è autorizzata a trattare qualsiasi cliente come professionale su richiesta purché questi soddisfi i requisiti di legge (v. sezione 8.2.2) e abbia presentato domanda in conformità con la procedura descritta di seguito (v. sezione 8).

Questa categoria si applica a tutti i servizi, ai sensi della MiFID (v. sezione 3.2.1), e a tutti gli investimenti finanziari.

## **5.4 Clienti al dettaglio**

I clienti al dettaglio sono definiti come coloro che non rientrano né nella categoria delle controparti qualificate né in quella dei clienti professionali.

## **5.5 Livello di protezione**

Il livello di protezione del cliente dipende innanzi tutto dalla categoria di appartenenza e, in secondo luogo, dalla sua esperienza e dalle sue conoscenze in materia di investimenti finanziari.

### **5.5.1 Principali differenze di trattamento tra un cliente al dettaglio e un cliente professionale**

Gli obblighi di diligenza ai quali è tenuta un'impresa di investimento sono meno numerosi quando tratta con un cliente professionale.

- Obbligo di informazione (v. sezione 9): l'UBP è tenuta a fornire, unicamente ai clienti al dettaglio, informazioni relative alla propria organizzazione, ai propri servizi e ai prodotti finanziari proposti.
- Quando valuta se il servizio da fornire è appropriato, l'UBP ha il diritto di presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi a quei determinati servizi di investimento o ad operazioni o a quei tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come cliente professionale.
- Quando fornisce un servizio di consulenza in materia di investimento o un servizio di gestione di portafoglio a un cliente professionale, l'UBP ha il diritto di presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienza e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
- Quando fornisce un servizio di consulenza in materia di investimento a un cliente professionale, l'UBP ha il diritto di presumere che il cliente è finanziariamente in grado di sostenere il rischio connesso all'investimento.
- L'UBP è tenuta unicamente a informare i clienti al dettaglio di eventuali difficoltà o circostanze che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini.
- Gli Stati membri richiedono alle imprese di investimento, che non depositano i fondi della clientela al dettaglio presso una banca centrale, di esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso il quale depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi.

### **5.5.2 Limitazione della protezione per le controparti qualificate**

La categoria «controparti qualificate» è quella meno protetta. Nei rapporti con questo tipo di cliente, l'UBP:

- non è soggetta all'obbligo di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente;
- non è tenuta a fornire informazioni sui costi e sulle spese relativi a un'operazione su un prodotto finanziario;
- non è tenuta a valutare l'appropriatezza del servizio da fornire;
- non è tenuta a garantire il rispetto delle regole sulla strategia di esecuzione degli ordini prescritte dalla MiFID.

## 6. DECISIONE RELATIVA ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA

### 6.1 Responsabilità

La decisione sulla categoria di appartenenza del cliente spetta all'UBP. Tale decisione è adottata in funzione delle informazioni da questi fornite.

Nel caso in cui il cliente sia restio a fornire informazioni, o in caso di informazioni incorrette, l'UBP:

- è esonerata da ogni responsabilità circa la classificazione del cliente,
- si riserva il diritto di terminare unilateralmente la relazione d'affari.

### 6.2 Obbligo di informazione da parte dei clienti

I clienti sono tenuti a informare l'impresa di investimento di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Il cambiamento di categoria di appartenenza è soggetto alle disposizioni della sezione 8.

## 7 COMUNICAZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA

### 7.1 Principio

Prima di fornire qualsiasi servizio che rientri nel campo d'applicazione della MIFID, la Banca deve informare il cliente sulla sua categoria di appartenenza.

L'obbligo di informazione permane in caso di cambiamento di categoria.

Le modalità di comunicazione variano a seconda del tipo di cliente (v. sezioni seguenti).

### 7.2 Controparti qualificate

La comunicazione avviene in forma scritta. Il cliente può contestare in ogni momento la classificazione o chiedere di sottoscrivere un contratto di «downgrading» (v. sezione 8.2.3).

Fino a recepimento della contestazione o del contratto firmato, l'UBP continua a trattare il cliente come una controparte qualificata. La contestazione e il contratto non hanno effetto retroattivo.

### 7.3 Clienti professionali

#### 7.3.1 Clienti professionali

La comunicazione avviene in forma scritta. Il cliente può contestare in ogni momento la sua classificazione o chiedere di sottoscrivere un contratto di «downgrading» (v. sezione 8.2.3).

Fino a recepimento della contestazione o del contratto firmato, la Banca continua a trattare il cliente come cliente professionale. La contestazione e il contratto non hanno effetto retroattivo.

#### 7.3.2 Clienti trattati come professionali su richiesta

Fatte salve le disposizioni transitorie (v. sezione 15), in caso di domanda espressa del cliente, l'UBP può decidere di trattare quest'ultimo come professionale su richiesta soltanto se constatata che questi soddisfa i requisiti di appartenenza alla categoria.

L'appartenenza alla categoria professionale su richiesta ha effetto a partire dal momento della sottoscrizione del contratto di «upgrading» o «downgrading» (v. sezione 8.2.1).

La sottoscrizione del contratto di «upgrading» implica che sia fatta comunicazione al cliente e che questi accetti la sua classificazione.

Il cliente può, in ogni momento, chiedere un cambiamento di categoria. La classificazione professionale su richiesta rimane in vigore fino alla sottoscrizione del nuovo contratto.

#### **7.4 Clienti al dettaglio**

La comunicazione avviene soltanto in forma orale.

In caso di domanda di «upgrading» (v. sezione 8.2.2), la nuova classificazione è efficace a partire dal momento della sottoscrizione del contratto.

### **8. CAMBIAMENTO DI CATEGORIA**

#### **8.1 Premessa**

L'UBP può decidere di cambiare la categoria di appartenenza di un cliente:

- su richiesta espressa del cliente,
- di propria iniziativa.

I cambiamenti di categoria autorizzati dalla MiFID sono i seguenti:

- un cliente al dettaglio che soddisfa i requisiti (v. sotto) può essere trattato come professionale su richiesta;
- un cliente professionale può essere trattato come cliente al dettaglio;
- una controparte qualificata può essere trattata come cliente professionale o come cliente al dettaglio.

Nessun cliente ha diritto di chiedere di essere classificato in una categoria della quale non soddisfa i requisiti. Pertanto, un cliente privato non sarà mai considerato come professionale né come controparte qualificata.

#### **8.2 Cambiamento di categoria su richiesta espressa del cliente**

##### **8.2.1 Contratto di «upgrading» e «downgrading»**

Il contratto di «upgrading» è utilizzato per il passaggio a una categoria superiore. Sottoscrivendo tale contratto, il cliente conferma di essere a conoscenza delle conseguenze connesse al passaggio a una categoria superiore, e in particolare di aver preso atto della diminuzione del livello di protezione che gli sarà garantito.

Il contratto di «downgrading» permette il passaggio a una categoria che garantisce al cliente un livello di protezione superiore.

##### **8.2.2 «Upgrading» per clienti al dettaglio**

###### **a) Persone fisiche**

Il cliente al dettaglio che soddisfa due dei tre requisiti seguenti può chiedere di essere trattato come professionale su richiesta:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di dieci operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera 500'000 euro;

- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Il passaggio dalla categoria del cliente al dettaglio alla categoria del cliente professionale su richiesta comporta una diminuzione del livello di protezione (v. sezione 5.5).

L'UBP rifiuta l'«upgrading» se il cliente non gli fornisce una garanzia sufficiente che dispone della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze necessarie che gli permettano di prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e di capire i rischi cui si espone alla luce della natura delle operazioni e dei servizi previsti.

Il passaggio alla categoria professionale su richiesta ha effetto a partire dalla sottoscrizione del contratto di «upgrading».

#### a) Persone giuridiche

Le persone giuridiche classificate come clienti al dettaglio possono ugualmente presentare domanda di «upgrading». In tal caso, devono soddisfare i requisiti descritti al punto precedente.

Il passaggio alla categoria professionale su richiesta è efficace a partire dalla sottoscrizione del contratto di «upgrading».

### **8.2.3 «Downgrading» per controparti qualificate e clienti professionali**

Le controparti qualificate e i clienti professionali possono richiedere il trattamento riservato a una categoria inferiore.

Le controparti qualificate possono chiedere di essere trattate come clienti professionali. La Banca non accetta domande presentate da controparti qualificate che chiedono il trattamento previsto per i clienti professionali su richiesta o per i clienti al dettaglio.

I clienti professionali possono chiedere il trattamento previsto per i clienti professionali su richiesta o i clienti al dettaglio.

Il «downgrading» è efficace a partire dalla sottoscrizione del contratto specifico.

### **8.2.4 Rinuncia da parte del cliente ad essere trattato come professionale su richiesta**

I clienti che hanno firmato un contratto di «upgrading» o «downgrading» con l'UBP, che ha permesso loro di essere classificati come professionali su richiesta, possono chiedere in ogni momento di ritornare alla classificazione iniziale.

Affinché il cambiamento di categoria abbia effetto, l'UBP chiede al cliente di firmare un contratto di rinuncia alla suddetta classificazione.

### **8.2.5 Altri cambiamenti**

Sono ammessi soltanto i cambiamenti menzionati nei capitoli precedenti.

## **8.3 Decisione unilaterale dell'UBP**

Se constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato a una controparte qualificata e ai clienti professionali, l'UBP adotta i provvedimenti seguenti.

- modifica di propria iniziativa della classificazione del cliente;
- comunicazione al cliente del cambiamento di categoria .

In tal caso, è sufficiente una comunicazione orale.

La comunicazione ha unicamente scopo informativo e non è vincolante per la banca. In particolare, l'UBP si riserva il diritto di modificare la classificazione del cliente senza dover ottenere il suo preventivo consenso.

## 9. OBBLIGO DI INFORMAZIONE

### 9.1 Gli obblighi di informazione

L'obbligo di informazione verte sui seguenti aspetti:

#### 9.1.1 Obbligo di informazione sull'impresa di investimento e sui suoi servizi

L'UBP mette a disposizione dei clienti sul suo sito Internet ([www.ubp.ch](http://www.ubp.ch)) una descrizione delle attività e dei prodotti che propone.

#### 9.1.2 Obbligo di informazione sulla strategia di investimento proposta

L'UBP informa i suoi clienti dei rischi inerenti alle strategie di investimento proposte. L'UBP non è obbligata a definire una strategia di investimento quando fornisce servizi di esecuzione («execution only») o di consulenza in materia di investimento.

Quando l'UBP fornisce un servizio di gestione patrimoniale o di consulenza in materia di investimenti di durata indeterminata (v. sezioni 4.2 e 4.3.2), il cliente è informato dei diversi profili di investimento e concorda con il gestore il profilo più adatto (v. sezione 10).

L'UBP ha inserito le informazioni utili sul metodo di esecuzione nei documenti relativi alla politica di esecuzione degli ordini delle varie entità soggette al campo d'applicazione della MiFID.

#### 9.1.3 Obbligo di informazione concernente gli strumenti finanziari

L'UBP si impegna a informare il cliente dei rischi connessi agli investimenti nei prodotti finanziari. L'informazione è fornita su domanda espressa del cliente o quando appare evidente che non è in grado di valutare tutti i rischi inerenti agli investimenti in un determinato tipo di prodotto finanziario.

L'obbligo dell'UBP di informare il cliente, di propria iniziativa, è consecutivo alle valutazioni sull'appropriatezza («appropriateness») o adeguatezza («suitability») del servizio rispetto alle caratteristiche del cliente (v. sezione 10).

#### 9.1.4 Obbligo di informazione concernente la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela

Tutte le informazioni utili in merito alla salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti sono contenute nel documento relativo alle condizioni generali di vendita dell'entità UBP con cui il cliente ha una relazione contrattuale.

#### 9.1.5 Obbligo di informazione sui costi e sugli oneri

L'UBP fornisce ai clienti tutte le informazioni necessarie sui costi e sugli oneri. Se del caso, le informazioni comprendono:

- a) il prezzo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate o, se non può essere indicato un prezzo esatto, la base per il calcolo del prezzo totale cosicché il cliente possa verificarla;
- b) quando una parte qualsiasi del prezzo totale di cui alla lettera a) deve essere pagata o è espressa in valuta estera, l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili;

- c) l'indicazione della possibilità che ci siano costi supplementari per il cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario o al servizio di investimento, che non sono pagati tramite l'UBP o imposti da essa;
- d) le modalità per il pagamento o altra prestazione.

**Le disposizioni specifiche applicabili al trattamento delle controparti qualificate sono definite nella sezione 5.5.2.**

## **9.2 Informazioni complementari**

L'UBP fornirà delle informazioni dettagliate sulle seguenti questioni unicamente su domanda espressa del cliente:

- 1) status dell'ordine,
- 2) il prezzo di ogni tranche, qualora l'ordine abbia ricevuto esecuzioni parziali ulteriori e sia stato fornito al cliente soltanto il prezzo medio,
- 3) commissioni e spese fatturate al cliente.

Inoltre, l'UBP fornirà a ciascun cliente che abbia sottoscritto un contratto di gestione di portafoglio un documento di riepilogo delle attività di gestione di portafoglio condotte dalla Banca nel periodo contrattuale. Tuttavia, tutti i clienti al dettaglio che ne fanno domanda espressa sono autorizzati a ricevere lo stesso tipo di documento ogni tre mesi.

## **10. VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA E DELL'APPROPRIATEZZA DEL SERVIZIO IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL CLIENTE**

### **10.1 Premessa**

Le imprese di investimento effettuano una valutazione dell'adeguatezza («suitability test») quando forniscono un servizio di consulenza in materia di investimenti (raccomandazione di acquisto o vendita) o un servizio di gestione di portafoglio.

Quando forniscono al cliente un servizio di investimento non incluso nel mandato di gestione o nella consulenza, esse verificano l'appropriatezza («appropriateness») della operazioni da effettuare. Tali servizi, detti globalmente «modalità di mera esecuzione» («execution only») comprendono in particolare:

- la ricezione e la trasmissione di ordini di acquisto e vendita riguardanti uno o più strumenti finanziari.
- l'esecuzione di ordini per conto dei clienti

Tali valutazioni sono realizzate esclusivamente quando l'UBP tratta con clienti al dettaglio o clienti professionali.

### **10.2 Valutazione iniziale comune dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del servizio in relazione alle caratteristiche del cliente**

L'UBP effettua una valutazione dell'appropriatezza o adeguatezza dei servizi forniti al cliente in relazione alle caratteristiche di quest'ultimo, basandosi su tre criteri principali:

- il profilo di investimento del cliente (v. sezione 10.2.1);
- le sue conoscenze specifiche in materia di prodotti finanziari;
- le sue capacità finanziarie.

Soppesando tali elementi, nonché le altre informazioni relative al cliente e la natura e le particolarità dell'ordine, l'UBP è in grado di ottemperare agli obblighi di diligenza previsti dalla MiFID.

I tre criteri sopramenzionati sono definiti con precisione di seguito.

### 10.2.1 Profilo di investimento del cliente

Quando comincia a trattare con un cliente, o in qualsiasi momento ulteriore se necessario, l'UBP valuta il profilo di investimento del cliente.

La valutazione è effettuata in base alle risposte fornite oralmente dal cliente a un questionario prestabilito dall'UBP.

Ciò permette di determinare:

- gli obiettivi di investimento del cliente
- la sua propensione al rischio
- le sue esigenze di liquidità
- le sue conoscenze specifiche in materia di investimenti finanziari

L'UBP si riserva il diritto di modificare in ogni momento il contenuto e il campo di applicazione del questionario.

### 10.2.2 Conoscenze del cliente in materia di prodotti finanziari

Quando comincia a trattare con un cliente, o in qualsiasi momento ulteriore se necessario, l'UBP valuta il livello di conoscenze del cliente in relazione ai seguenti tipi di titoli:

Prodotti non complessi	Prodotti complessi
Azioni	Hedge fund
Obbligazioni	Investimenti privati (private equity)
Fondi di investimento «long only»	Limited partnership
Depositi a termine	Prodotti strutturati
Divise (in contanti e a termine)	Opzioni: quotate/mercato over-the-counter (OTC)/divise, incl. metalli
	Warrant
Materie prime (solo acquisti fisici)	Contratti a termine (future): financial futures/su materie prime
	Obbligazioni convertibili

Il cliente è consapevole che ai sensi della MiFID:

- si presume che tutti i clienti conoscano i rischi inerenti agli investimenti nei prodotti considerati come non complessi;
- ogni cliente che desidera investire in uno o più tipi di titoli complessi è tenuto a dimostrare all'UBP che dispone delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per investire in tali prodotti finanziari;
- la decisione di accordare al cliente il libero accesso agli investimenti in prodotti complessi spetta all'UBP.

### 10.2.3 Capacità finanziarie del cliente

Al momento dell'apertura del conto, l'UBP si informa riguardo al patrimonio complessivo del cliente e alla sua capacità di disporre. Le informazioni relative alla situazione finanziaria del cliente includono i dati sulla fonte e sulla consistenza del suo reddito regolare, dei suoi beni, comprese quelli mobili, dei suoi investimenti e beni immobili, nonché dei suoi impegni finanziari regolari.

### 10.3 Valutazione dell'appropriatezza

#### 10.3.1 Oggetto della valutazione

Per fornire un servizio di mera esecuzione («execution only»), l'UBP raccoglie informazioni relativamente alle conoscenze e all'esperienza del cliente in merito al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto.

La valutazione dell'appropriatezza dell'investimento prevede due tappe:

- L'UBP controlla che il cliente disponga delle conoscenze necessarie per valutare i rischi relativi **al tipo di titolo** che intende negoziare (v. sezione 10.2.2). In caso negativo, l'investimento è considerato inappropriato.
- L'UBP valuta **il tipo di titolo** che il cliente intende trattare. Se è chiaramente incompatibile con le caratteristiche conosciute del cliente, l'UBP gli comunica che l'operazione è inappropriata.

Esempio: l'UBP può ritenere che un investimento in un'obbligazione con una quotazione sfavorevole (di tipo «junk bond») sia inappropriato per un cliente al dettaglio se questi non possiede conoscenze approfondite sui rischi di perdita inerenti a tali investimenti e una volontà certa di assumerne il rischio.

L'UBP ha il diritto di presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi a quei determinati servizi di investimento od operazioni, o a quei tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come cliente professionale.

Detta valutazione non è effettuata quando l'UBP tratta con controparti qualificate.

#### 10.3.2 Esecuzione normale

L'UBP esegue o trasmette un ordine per conto di un cliente unicamente quando, sulla base delle informazioni di cui dispone, ritiene che l'investimento sia appropriato nel significato illustrato sopra (v. sezione precedente).

Qualora l'investimento non fosse appropriato, l'UBP si riserva la possibilità di eseguire un ordine soltanto nel caso in cui una delle seguenti eccezioni sia applicabile:

- se si tratta di un investimento in derivati atto a coprire le posizioni presenti in portafoglio;
- se l'investimento richiesto non è di natura speculativa e non pregiudica in maniera determinante la composizione del portafoglio;
- se l'investimento, benché riguardante un titolo complesso, è destinato a migliorare la composizione del portafoglio del cliente.

Qualora, sulla base delle informazioni di cui dispone l'UBP,

- l'investimento non sia compatibile con le conoscenze e l'esperienza del cliente oppure
- l'operazione non corrisponda a una delle eccezioni sopraindicate, la Banca avverte il cliente e rinuncia, di principio, all'esecuzione dell'ordine.

Esiste tuttavia un'eccezione, se il cliente:

- di propria iniziativa, insiste che l'esecuzione sia effettuata;
- rinuncia alla protezione che gli è garantita dalla MiFID.

In tal caso, il cliente può comunicare oralmente all'UBP le sue intenzioni. La Banca conferma le modalità di esecuzione dell'ordine nell'avviso di borsa destinato al cliente. Tali informazioni rivestono carattere puramente informativo e non danno diritto ad alcun reclamo nei confronti dell'UBP.

Qualunque sia il tipo di titolo trattato, l'UBP si riserva il diritto di poter considerare in ogni momento un investimento come inappropriato per il cliente. Poiché il suo potere di valutazione varia a seconda delle situazioni, la Banca non è tenuta a comunicare ai clienti i motivi della sua decisione.

### **10.3.3 Servizio di esecuzione di ordini**

L'UBP non è tenuta ad effettuare una valutazione dell'appropriatezza dell'operazione nei seguenti casi, che sono cumulativi:

- la Banca fornisce un servizio di investimento che comprende unicamente l'esecuzione e/o la ricezione e la trasmissione degli ordini dei clienti;
- i servizi riguardano strumenti finanziari non complessi;
- il servizio è prestato su iniziativa del cliente o potenziale cliente;
- l'impresa di investimento rispetta i propri obblighi in materia di comunicazione dei conflitti di interessi.

Prendendo conoscenza del presente documento, il cliente accetta i punti seguenti:

- al momento della prestazione di un servizio di esecuzione semplice, l'UBP non è tenuta a valutare l'appropriatezza dell'investimento se l'operazione soddisfa le condizioni elencate sopra;
- egli non beneficia della protezione delle norme contenute nel codice di comportamento .

## **10.4 Valutazione dell'adeguatezza**

### **10.4.1 Oggetto della valutazione**

Quando fornisce un servizio di **consulenza in materia di investimenti** o un servizio di **gestione di portafogli**, l'UBP si procura le informazioni necessarie per assicurarsi che l'operazione che intende raccomandare o effettuare nell'ambito della gestione degli averi di un cliente

- risponda agli obiettivi di investimento del cliente;
- sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sostenere qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia di natura tale per cui il cliente possiede l'esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Se non ottiene le informazioni richieste nell'ambito del mandato di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafogli, l'UBP non raccomanda servizi di investimento o strumenti finanziari al cliente o al potenziale cliente.

#### **a) Oggetto della valutazione per il mandato di gestione**

Nell'ambito del mandato di gestione, l'UBP valuta se il servizio è adeguato alle caratteristiche del cliente nel seguente modo:

- verifica il profilo di gestione, che è basato sul profilo di investimento del cliente; per stabilire il profilo di investimento, l'UBP prende in considerazione le caratteristiche del cliente.
- L'UPB utilizza, nei limiti fissati dal mandato, ogni tipo di prodotto finanziario che ritiene adeguato per raggiungere gli obiettivi fissati indipendentemente dalla capacità del cliente di comprendere i rischi inerenti all'operazione specifica.

Se ritiene che un investimento non è adeguato, l'UBP rinuncia a effettuare l'esecuzione senza consultare il cliente.

## **b) Oggetto della valutazione per il servizio di consulenza in materia di investimenti**

La consulenza in materia di investimenti fornita dall'UBP è soggetta a un doppio controllo preliminare:

- l'UBP controlla che il cliente disponga delle conoscenze necessarie per valutare i rischi relativi al tipo di titolo per il quale chiede una consulenza (v. sezione 10.2.2);
- alla luce delle informazioni relative alle caratteristiche del cliente (v. sezione 10.2), l'UBP determina se l'investimento che intende effettuare permette di soddisfare i requisiti sopraindicati.

Se il cliente chiede una consulenza in materia di investimenti

- riguardo a un tipo di prodotto finanziario per il quale non dispone delle conoscenze e/o dell'esperienza necessarie,

oppure

- se l'investimento è incompatibile con le sue caratteristiche (profilo d'investimento e/o capacità di assumere i rischi di perdita), l'UBP lo informa che non può fornirgli alcuna consulenza. Di conseguenza, l'ordine potrà essere eseguito unicamente in applicazione delle eccezioni previste dalla modalità di mera esecuzione («execution only») (v. sezione 10.3).

### **10.4.2 Valutazione dei clienti professionali**

Si presume che il cliente che soddisfa i criteri della categoria di cliente professionale possieda l'esperienza e le conoscenze necessarie per capire e assumersi i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio relativamente ai prodotti, alle operazioni e ai servizi per i quali è classificato come tale.

Nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, si presume che il cliente professionale sia in grado di sostenere ogni rischio legato all'investimento compatibile con i suoi obiettivi di investimento.

## **11. CONFLITTI D'INTERESSE**

Le entità UBP forniscono una gamma di servizi finanziari a vari tipi di clienti, tra cui i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate. È quindi possibile che sorgano dei conflitti tra gli interessi di un cliente e quelli di altri clienti, di controparti o della stessa UBP.

Il cliente deve tuttavia essere informato riguardo ai seguenti punti:

- l'UBP non è una banca d'investimento;
- non si concentra sull'analisi delle nuove emissioni di azioni od obbligazioni;
- non effettua stime del valore delle acquisizioni o delle fusioni che coinvolgono imprese quotate o non quotate;
- nessun collaboratore UBP può rivestire la funzione di direttore in seno a un'impresa nella quale un cliente, o l'UBP per conto di un cliente, potrebbe investire, a eccezione degli organismi di investimento collettivo di cui l'UBP è il promotore.

Nel caso in cui l'UBP intervenga in una situazione che rappresenti per essa un interesse materiale o che implichi un conflitto d'interessi, essa prende tutte le misure ragionevoli che si impongono per trattare tutti i suoi clienti in maniera equa e agire nel loro interesse.

Può verificarsi un conflitto d'interessi quando, agendo per conto dei suoi clienti, l'UBP:

- fa raccomandazioni riguardo a:
- la compravendita di quote negli organismi d'investimento collettivo in cui l'UBP ha statuto di gestore, consulente o depositario,

- la compravendita di prodotti strutturati emessi dall'UBP o da un terzo per suo conto;
- effettua transazioni in relazione a operazioni in cui può avere un interesse materiale diretto o indiretto. L'UBP può in particolare:
- far corrispondere l'ordine di un cliente a quello di un altro cliente (pratica dell'applicazione interna); la Banca può ricevere in alcuni casi un'altra commissione da quest'altra persona;
- trattare con un cliente quale titolare per conto proprio,
- fare in modo che le operazioni dei clienti siano eseguite, interamente o parzialmente, tramite altre entità dell'UBP o di un suo agente.

La politica interna delle entità in questione vieta l'applicazione interna di ordini su azioni quotate.

L'UBP può sottoscrivere investimenti in modo tale da essere in concorrenza con un cliente.

L'UBP può agire da market maker in un'operazione o in un investimento detenuto, venduto o comprato per conto di un cliente. Il cliente è tuttavia consapevole che l'attività di market maker della Banca è limitata alla liquidazione dei titoli e che, di conseguenza, non incide sul prezzo da lui pagato.

Gli altri possibili conflitti d'interessi sono descritti nella sezione 13.

L'UBP non è affatto tenuta a rivelare l'esistenza di un interesse materiale in un'operazione effettuata con o per un cliente, o di un possibile conflitto d'interessi qualora abbia preso tutte le misure necessarie per gestire il conflitto in modo tale da evitare ogni rischio di pregiudizio agli interessi del cliente.

Lo scopo della presente sezione è di informare i clienti dell'esistenza di possibili conflitti di interessi e di ottenere il loro consenso affinché l'UBP possa agire ugualmente in presenza di tali situazioni.

Conformemente ai propri obblighi regolamentari, l'UBP dispone di una politica di gestione dei conflitti di interessi.

## 12. POLITICA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

L'UBP eseguirà gli ordini dei suoi clienti in conformità con la propria politica di esecuzione degli ordini, di cui ha fornito una copia ai clienti.

L'invio di un ordine da parte di un cliente dopo che questi ha ricevuto il documento sulla politica di esecuzione degli ordini sarà considerato dall'UBP come espressione del consenso del cliente.

Tutte le modifiche alla politica di esecuzione degli ordini dell'UBP sono pubblicate sul suo sito Internet.

## 13. COSTI E ONERI

Il cliente è responsabile del pagamento di tutte le spese, costi e oneri contratti dall'UBP nell'ambito dell'esecuzione di un'operazione o della fornitura di un servizio di investimento per conto del cliente, come i costi di custodia, le commissioni di intermediazione, regolamento e cambio e la tassa di bollo.

Per l'esecuzione delle operazioni sui prodotti finanziari, l'UBP applica ai propri clienti le tariffe indicate sul tariffario interno o, se del caso, le tariffe definite in un'apposita convenzione stipulata con il cliente.

Il cliente è consapevole che, nell'ambito della fornitura di un servizio di investimento, l'UBP può versare o percepire incentivi, commissioni o benefici non monetari con una persona diversa dal cliente (incluse altre entità UBP). In tal caso, l'UBP fornisce ai propri clienti delle informazioni sulle clausole essenziali degli accordi stipulati con terzi, sia nel caso di un prodotto che di un servizio.

## 14. REGOLE APPLICATE DALL'UBP NEL TRATTAMENTO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI

### 14.1 Principi

Nell'esecuzione di ordini a nome di un cliente, l'UBP applica diverse regole, a seconda del tipo di conto e del ruolo svolto dal cliente in tale conto.

### 14.2 Conto personale e conto congiunto

L'UBP valuta la categoria di appartenenza (cliente al dettaglio, cliente professionale, controparte qualificata), nonché le conoscenze e l'esperienza specifiche del titolare del conto che invia l'ordine.

Esempio: X e Y sono titolari di un conto congiunto. X invia un ordine da eseguire. L'UBP esamina unicamente il profilo personale di X per determinare se l'operazione sia o meno appropriata per X.

### 14.3 Conto collettivo e conto misto

L'UBP tiene conto dell'esperienza cumulativa dei titolari del conto che inviano l'ordine da eseguire.

Esempio: X e Y, due dei titolari di un conto misto, inviano un ordine da eseguire. X ha le conoscenze e l'esperienza necessarie per investire in azioni, obbligazioni e prodotti derivati, e Y ha le conoscenze e l'esperienza necessarie per investire in azioni, obbligazioni e prodotti strutturati. Insieme possiedono le conoscenze e l'esperienza necessarie per investire in azioni, obbligazioni e prodotti sia derivati che strutturati.

### 14.4 Conto detenuto da una persona morale

Qualora il titolare del conto sia una persona morale, l'UBP esamina il suo profilo. Tuttavia, se l'entità è di piccole dimensioni<sup>3</sup>, l'UBP ha diritto di valutare il profilo di investimento del direttore dell'entità o di altra persona avente lo statuto di mandatario per il conto.

Esempio 1: X, una società di gestione patrimoniale, è il titolare del conto. L'UBP definisce il profilo di investimento della società di gestione patrimoniale e quando esegue operazioni a suo nome la tratta come un cliente professionale.

Esempio 2: X è considerata come una entità legale di piccole dimensioni e Y è il direttore di X. Y dispone delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per investire in azioni, obbligazioni e prodotti strutturati. Le conoscenze e l'esperienza di Y sono applicate a X. Di conseguenza, X può investire liberamente in azioni, obbligazioni e prodotti strutturati.

<sup>3</sup> Il documento fa riferimento alla nozione di "piccola impresa" ai sensi dell'allegato II della Direttiva MIFID.

## 14.5 Conto detenuto da una società offshore

L'UBP applica alle società offshore le stesse regole che sono definite nella sezione 14.4 per le persone morali di piccole dimensioni.

Esempio: X, una società offshore, è il titolare del conto. Y è il direttore di tale società. Y può investire liberamente in azioni, obbligazioni e prodotti derivati.

Le conoscenze e l'esperienza di Y sono applicate a X. Di conseguenza, X può investire in azioni, obbligazioni e prodotti derivati.

## 14.6 Mandatario

### 14.6.1 Regola generale

Il mandatario rappresenta la comunità dei titolari del conto. Pertanto, l'UBP applica al mandatario le conoscenze e l'esperienza cumulate di tutti i titolari del conto.

Esempio: X ha lo statuto di mandatario per il conto Y, Z e W di cui Y, Z e W sono i titolari. Y può investire liberamente in azioni, obbligazioni e prodotti strutturati. Z può investire liberamente in azioni, obbligazioni e prodotti derivati. W può investire liberamente in azioni, obbligazioni e prodotti convertibili e hedge fund. X, che rappresenta Y, Z e W, può investire liberamente in azioni, obbligazioni, prodotti derivati, prodotti strutturati, obbligazioni convertibili e hedge fund.

### 14.6.2 Eccezioni

Il cliente è consapevole che, in circostanze particolari, può chiedere di concludere un accordo di rappresentanza con l'UBP in modo da definire i diritti del mandatario.

Esempio 1:

X, un cliente al dettaglio, conferisce a Y, un investitore finanziario esperto, lo statuto di mandatario per il conto. Y è classificato come cliente professionale che possiede l'esperienza e le conoscenze necessarie per investire in una vasta gamma di prodotti finanziari.

X può concludere un accordo con l'UBP in modo da definire, ed eventualmente estendere, i poteri di investimento di Y relativi al conto.

Esempio 2:

X, un cliente professionale che possiede grande esperienza dei mercati finanziari, conferisce a suo figlio, un cliente al dettaglio titolare di un diploma di belle arti, lo statuto di mandatario per il conto.

X vuole limitare i poteri di investimento di suo figlio sul conto. A questo scopo, stipula un accordo con l'UBP in modo da definire i poteri di investimento del mandatario.

## 15. AGGIORNAMENTO

L'UBP informa i propri clienti delle modifiche apportate al presente documento **unicamente tramite la pubblicazione di una versione aggiornata sul suo sito Internet ([www.ubp.ch](http://www.ubp.ch))**.

## 16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### 16.1 Classificazione della clientela esistente

L'UBP ha classificato la sua clientela esistente basandosi sulle informazioni a sua disposizione.

Al fine di individuare i clienti professionali su richiesta, ha preso in considerazione due criteri:

- i dati relativi alla competenza, all'esperienza e alle conoscenze del cliente in materia di mercati finanziari;
- il tipo e la frequenza degli investimenti del cliente. Per individuare i clienti abituati a trattare prodotti finanziari complessi, è stata effettuata un'analisi dettagliata degli ordini di borsa trasmessi negli ultimi due anni di attività.

### **16.2 Comunicazione della categoria di appartenenza per i clienti al dettaglio**

La comunicazione avviene soltanto oralmente e prima della fornitura di qualsiasi servizio soggetto al campo di applicazione della MiFID.

### **16.3 Esecuzione per clienti esistenti**

L'UBP può presumere che un cliente esistente, che in una serie di operazioni su un tipo determinato di servizio o di prodotto, prima della data di entrata in vigore della MiFID, possieda il livello di esperienza e conoscenze necessario per comprendere i rischi inerenti a tale prodotto o servizio di investimento.

### **16.4 Clausola relativa alla politica di esecuzione degli ordini**

Si prega di notare che a partire dal 1° novembre 2007, l'invio di ordini da parte di un cliente cliente dopo che questi ha ricevuto il documento sulla politica di esecuzione degli ordini sarà interpretato dall'UBP come espressione del suo consenso.

## ALLEGATO I

### GLOSSARIO

- **Agente collegato:** persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi.
- **Analista finanziario:** soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti.
- **Cliente:** persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento e/o servizi accessori.
- **Cliente al dettaglio:** cliente che non sia un cliente professionale.
- **Cliente professionale:** cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell'allegato II della MiFID.
- **Consulenza in materia di investimenti:** prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari. Ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4) della MiFID, una raccomandazione personalizzata è una raccomandazione che viene fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore.

Tale raccomandazione deve essere presentata come adatta per tale persona, o deve essere basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona, e deve raccomandare la realizzazione di un'operazione appartenente ad una delle seguenti categorie:

- compravendita, sottoscrizione, scambio, riscatto, detenzione di un determinato strumento finanziario o assunzione a fermo nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;
- l'esercizio o il non esercizio di qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.

Una raccomandazione non è una raccomandazione personalizzata se viene diffusa esclusivamente tramite canali di distribuzione o se è destinata al pubblico.

- **Ente creditizio:** enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE.
- **Esecuzione di ordini per conto dei clienti:** conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti.
- **Esternalizzazione:** accordo in qualsiasi forma tra un'impresa di investimento e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore di servizi realizza un processo, un servizio o un'attività che verrebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di investimento.
- **Filiale:** impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.
- **Gestione di portafogli:** gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari.

- **Gestore del mercato:** persona o persone che gestisce/gestiscono e/o amministra/amministrano l'attività di un mercato regolamentato. Il gestore del mercato può coincidere con il mercato regolamentato stesso.
- **Gruppo:** in relazione ad un'impresa di investimento: il gruppo del quale tale impresa fa parte, composto da un'impresa madre, dalle sue controllate e dalle entità nelle quali l'impresa madre o le sue controllate detengono una partecipazione, nonché da imprese collegate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati.
- **Impresa di investimento:** qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale.

Gli Stati membri possono includere nella definizione di «impresa di investimento» le imprese che non sono persone giuridiche a condizione che:

- il loro status giuridico garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche, e
- siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro status giuridico.

Tuttavia, quando una persona fisica presta servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, può essere considerata come un'impresa di investimento ai fini della presente direttiva soltanto se, fatti salvi gli altri requisiti fissati da quest'ultima e dalla direttiva 93/6/CEE, soddisfa le condizioni seguenti:

- i diritti di proprietà dei terzi sugli strumenti e i fondi devono essere salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza dell'impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai creditori dell'impresa o dei suoi proprietari;
- l'impresa deve essere soggetta a norme il cui scopo è il controllo della sua solvibilità, nonché di quella dei suoi proprietari;
- i conti annuali dell'impresa devono essere controllati da una o più persone abilitate, in virtù della legislazione nazionale, alla revisione dei conti;
- quando un'impresa ha un solo proprietario, quest'ultimo deve provvedere alla protezione degli investitori in caso di cessazione dell'attività dell'impresa dovuta al suo decesso, alla sua incapacità o a qualsiasi altra situazione simile.

- **Impresa madre:** impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati.
- **Internalizzatore sistematico:** impresa di investimento che, in modo organizzato, frequente e sistematico, negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
- **Market maker:** una persona che si propone sui mercati finanziari, su base continua, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari impegnando posizioni proprie ai prezzi da essa definiti.
- **Mercato regolamentato:** sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni del titolo III della MiFID.
- **Merce:** qualsiasi bene fungibile che può essere oggetto di scambio, inclusi metalli e relativi minerali e leghe, prodotti agricoli e forniture energetiche come l'elettricità.

- **Negoziazione per conto proprio:** contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie.
- **Normale orario di contrattazione per una piattaforma di negoziazione o un'impresa di investimento:** orario fissato in anticipo da detta piattaforma o impresa e comunicato al pubblico come orario di contrattazione.
- **Operazione su un paniere di titoli:** operazione relativa a più valori mobiliari, nella quale tali valori sono raggruppati e negoziati in un lotto unico, rispetto a un prezzo di riferimento specifico.
- **Ordine con limite di prezzo:** ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato.
- **Partecipazione qualificata:** partecipazione in un'impresa di investimento, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, in linea con il disposto dell'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE, oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa.
- **Piattaforma di negoziazione:** un mercato regolamentato, un MTF o un internalizzatore sistematico che agisce in quanto tale e, se del caso, un sistema al di fuori della Comunità avente funzioni simili a un mercato regolamentato o a un MTF.
- **Prodotti non complessi:**
  - azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un mercato equivalente di un paese terzo;
  - strumenti del mercato monetario;
  - obbligazioni e altri titoli di credito (a eccezione delle obbligazioni e altri titoli di credito che comportano uno strumento derivato);
  - OICVM ai sensi della Direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985;
  - altri strumenti finanziari non complessi che soddisfano le seguenti condizioni:
    - sono facilmente negoziabili;
    - il loro valore o prezzo è disponibile per il pubblico;
    - non implicano alcuna passività effettiva o potenziale che vada oltre il costo di acquisizione;
    - esistono sufficienti informazioni riguardo alle loro caratteristiche.
- **Prodotti complessi:**
  - Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o di altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
  - Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione).
  - Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione avvenga per consegna fisica del sottostante, purché negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.

- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere eseguiti con consegna fisica, non altrimenti citati nella sezione C della MiFID, punto precedente, e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini.
- Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- Contratti finanziari differenziali.
- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella sezione C della MiFID, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini.
- **Servizio accessorio: sono considerati servizi accessori ai sensi della MiFID:**
  - affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali;
  - concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
  - consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
  - servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento;
  - ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;
  - servizi connessi con l'assunzione a fermo;
  - servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell'allegato 1, collegati al mercato sottostante degli strumenti derivati, se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.
- **Sistema multilaterale di negoziazione (MTF):** sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti ai sensi delle disposizioni del titolo II della MiFID.
- **Società di gestione degli OICVM:** società di gestione ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
- **Strumenti del mercato monetario:** categorie di strumenti normalmente negoziate nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento.
- **Strumenti finanziari:** qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell'allegato I della MiFID.

- **Succursale:** sede di attività diversa dalla sede dell'amministrazione centrale che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e fornisce servizi e/o attività di investimento e che può inoltre prestare servizi accessori per i quali l'impresa di investimento è stata autorizzata; tutte le sedi di attività insediate nello stesso Stato membro da un'impresa di investimento che abbia la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un'unica succursale.
- **Supporto durevole:** qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
- **Valori mobiliari:** categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziate nel mercato dei capitali, ad esempio:
  - azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
  - obbligazioni e altri titoli di credito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
  - qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.
- **Volume degli scambi:** in rapporto a uno strumento finanziario, la somma degli importi ottenuti moltiplicando il numero di unità di detto strumento scambiate tra acquirenti e venditori in un periodo determinato in base a ogni operazione effettuata su una piattaforma di negoziazione o altro, per il prezzo unitario applicabile a ogni operazione.

## ALLEGATO II

### ESENZIONI (V. ARTICOLO 2 MIFID)

#### 1. La MiFID non si applica:

- a) alle imprese di assicurazioni ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE né alle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2002/83/CE né alle imprese che esercitano le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 64/225/CEE;
- b) alle persone che prestano servizi di investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie imprese figlie o ad altre imprese figlie della propria impresa madre;
- c) alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione dei servizi di cui trattasi;
- d) alle persone che non prestano servizi di investimento o non esercitano attività di investimento diversi dalla negoziazione per proprio conto a meno che siano market-maker o negozino per conto proprio in modo organizzato, frequente e sistematico al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, fornendo un sistema accessibile ai terzi al fine di avviare negoziazioni;
- e) alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;
- f) alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria impresa madre, le proprie imprese figlie o altre imprese figlie della propria impresa madre;
- g) ai membri del Sistema europeo di banche centrali e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe e ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;
- h) agli organismi di investimento collettivo e ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno a livello comunitario, nonché ai soggetti depositari e dirigenti di tali organismi;
- i) alle persone che negoziano strumenti finanziari per conto proprio, o che prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci o forniscono contratti derivati figuranti nell'allegato I della MiFID, sezione C 10, ai clienti della loro attività principale purché ciò costituisca un'attività accessoria alla loro attività principale, considerata nell'ambito del gruppo, e purché tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva o di servizi bancari ai sensi della direttiva 2000/12/CE;
- j) alle persone che forniscono consulenza in materia di investimenti nell'esercizio di un'altra attività professionale non contemplata dalla presente direttiva, purché tale consulenza non sia specificamente remunerata;
- k) alle persone la cui attività principale consiste nel negoziare per conto proprio merci e/o strumenti derivati su merci. Questa esenzione non si applica allorché le persone che negoziano per conto proprio merci e/o strumenti derivati su merci fanno parte di un gruppo la cui attività principale consiste nella prestazione di altri servizi di investimento, secondo la definizione della presente direttiva, o di servizi bancari di cui alla direttiva 2000/12/CE;

- l) alle imprese che prestano servizi e/o esercitano attività di investimento consistenti esclusivamente nel negoziare per conto proprio nei mercati dei contratti finanziari a termine (future) o di opzione o in altri mercati di strumenti derivati o nei mercati a pronti soltanto a fini di copertura di posizioni nei mercati di strumenti derivati o che negoziano o fissano i prezzi per conto di altri membri degli stessi mercati e sono garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione degli stessi mercati;
  - m) alle associazioni istituite da fondi pensione danesi e finlandesi, il cui solo obiettivo è la gestione delle attività dei fondi pensione affiliati;
  - n) agli «agenti di cambio» le cui attività e funzioni sono disciplinate dall'articolo 201 del decreto legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58.
2. I diritti conferiti dalla presente direttiva non si applicano alla prestazione di servizi come controparte nelle operazioni realizzate da organismi pubblici che gestiscono il debito pubblico o dai membri del Sistema europeo di banche centrali nel quadro dei compiti loro assegnati dal trattato e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea o che svolgono compiti equivalenti in virtù di disposizioni di diritto nazionale.
3. Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, può, riguardo alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c), i) e k), definire i criteri per determinare se un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale a livello di gruppo e per determinare quando un'attività è esercitata sporadicamente.



